

## LXXXI.

## TORNATA DEL 20 MARZO 1879

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — Approvazione senza discussione dei due articoli del progetto di legge per la facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875 N. 2521, serie seconda (N. 91) — Presentazione di un progetto di legge relativo ad una transazione per rescissione di contratto d'appalto per impresa di rilievi di cavalli, messaggerie e procacci nelle provincie napoletane — Discussione del progetto di legge per la riforma del procedimento sommario nei giudizi civili — Lettura del primo articolo di riferimento N. 163 — Osservazioni del Senatore Pica — Risposte del Senatore Miraglia, Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Pica — Proposte dei Senatori Cavallini e Deodati — Osservazioni del Relatore e del Senatore Astengo — Dichiarazioni del Senatore Cavallini — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 163 coll'aggiunta del Senatore Deodati trasportata nel primo paragrafo — Approvazione degli articoli di riferimento 166, 167 e 168 dopo discussione a cui prendono parte i Senatori Pica, Deodati, Astengo, il Relatore e il Ministro Guardasigilli — Comunicazione d'invito della Giunta comunale di Novara per l'intervento di una Rappresentanza del Senato all'inaugurazione di un monumento commemorativo della battaglia del 1849 alla Bicocca — Proposta del Senatore Brioschi per la nomina di una Deputazione composta di nove Senatori da nominarsi dal Presidente, approvata — Il Presidente Tecchio cede il seggio al Vice-Presidente Borgatti — Ripresa della discussione sullo schema di legge relativo al procedimento sommario — Si sospendono gli articoli di riferimento 201, 353, 361 e 366 e si approvano gli articoli 338, 375 e 377 dopo discussione a cui prendono parte i Senatori Tecchio, De Filippo, il Relatore e il Ministro Guardasigilli — Il Presidente Tecchio ripiglia il seggio e annunzia la nomina della Deputazione per la funzione di Novara.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Annunzio al Senato che l'onorevole Presidente della Camera dei Deputati, con due dispacci in data 18 corrente marzo, mi ha trasmesso due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, approvati dalla Camera nello stesso giorno 18, concernenti, l'uno l'aggregazione del

Comune di Fossacesia, in Provincia di Chieti, al mandamento di Lanciano, e l'altro l'aggregazione del Comune di Osiglia al mandamento di Millesimo.

Questi due disegni di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

**Approvazione del progetto di legge: Facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875 (N. 91).**

**PRESIDENTE.** Sta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intitolato: Facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di

quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875.

Si dà lettura del testo del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato a ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione delle strade dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, N. 2521, serie 2<sup>a</sup>, ed ad imputarle in aumento dei capitoli 72 del Bilancio dell'entrata e 78 del Bilancio della spesa pei Lavori Pubblici, relativi all'esercizio 1879.

Le anticipazioni saranno scontate sui versamenti annuali posti a carico delle Provincie dalla citata legge.

È aperta la discussione sull'articolo 1.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

La maggior somma, che in conformità dell'articolo precedente, sarà iscritta nel Bilancio dei Lavori Pubblici pel 1879, capitolo 78, sarà dedotta dallo stanziamento fissato per l'anno 1884, dalla legge 20 giugno 1877, N. 3909, serie 2<sup>a</sup>.

È aperta la discussione sull'articolo 2.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto si farà più tardi.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già

approvato dall'altro ramo del Parlamento, concernente una transazione col signor Saverio Bruno di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Discussione del progetto di legge: Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili (N. 34).

PRESIDENTE. Poichè ora è presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, si procederà alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

Interrogo l'onorevole Ministro Guardasigilli se intende che si legga il progetto ministeriale o quello dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È nelle consuetudini del Senato che quando un progetto di legge si compone di molti articoli, si dispensi dalla lettura dell'intero progetto prima che si apra la discussione generale, salvo ad aprirsi la discussione sugli articoli di mano in mano che vengono sottoposti alle deliberazioni del Senato; e in questo senso io faccio analoga proposta.

PRESIDENTE. Il Relatore, signor Senatore Miraglia, propone che si prescinda dalla lettura preliminare dell'intero progetto di legge; riservata la lettura di ciascuno articolo di mano in mano che verrà in discussione.

Non facendosi opposizione, si prescinda dalla lettura preliminare del progetto di legge.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si procede a quella degli articoli giusta il progetto dell'Ufficio Centrale.

Si dà lettura dell'articolo unico.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Articolo unico.

Agli articoli 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390,

412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Questa prima parte dell'articolo a me pare che dovrebbe essere posta in votazione dopo quella di tutte le proposte riforme, poichè non sappiamo quali di queste proposte saranno accolte dal Senato; quindi credo che la discussione dovrebbe incominciare dall'art. 163.

PRESIDENTE. Si incomincerà dunque dalla lettura dell'art. 163.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'ufficio del procuratore dell'altra parte.

L'usciera certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia.

Si debbono pure notificare per copia i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Su questo articolo pregherei l'Ufficio Centrale di vedere se può sopprimersi quell'inciso; « l'usciera certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia ».

Posto che è detto nel precedente alinea che l'atto si notifica all'altra parte per mezzo di usciere, è sottinteso che l'usciera deve certificare la notificazione fatta; mi pare una superfluità che potrebbe togliersi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* L'art. 163 corrisponde al testo dell'attuale Codice di procedura civile, e l'Ufficio Centrale vi ha aggiunto l'ultimo comma relativo alla notificazione per copia dei documenti sui quali la comparsa sia fondata, onde aversi il vero doppio processo. Non occorre quindi entrare in discussioni per portare modificazioni alle altre parti dell'articolo medesimo, trovandosi coordinata la disposizione aggiuntiva a

quella che la precede. Insomma, l'on. Senatore Pica desidera che lo stesso Procuratore, che autentica la copia della comparsa, autenticasse altresì la copia dei documenti per evitare che l'usciera potesse pretendere diritto di scrittura e di autenticazione dei documenti, ed io gli fo osservare che è appunto nel senso da lui manifestato che si è scritta la disposizione aggiuntiva dell'articolo in discussione.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. A me pareva che, riformandosi interamente il titolo del procedimento sommario, si potevano anche riformare quegli articoli nei quali il Codice ha detto qualche cosa che è inutile dire; e, siccome mi sembrava e mi sembra inutile dire che nella *comparsa che si notifica* PER MEZZO D'USCIERE *deve certificarsi che l'usciera l'abbia notificata*, così ne credeva necessaria l'omissione. Per altro non insisto nel voler togliere al Codice questa superfluità.

PRESIDENTE. Propone il signor Senatore Pica che sia cancellato quel capoverso che dice:

« L'usciera certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia »?

Senatore PICA. Precisamente questo io proponeva.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole Senatore Pica di ritirare il suo emendamento.

Senatore PICA. Non c'insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In fin dei conti trattasi di un comma che non fa male a nessuno: chiarisce anzi di più un obbligo che ha l'usciera; mi pare quindi opportuno che non sia tolto dalla legge.

Senatore PICA. Questo comma mi pareva che fosse superfluo e che quindi si potesse togliere; del resto, ripeto, non insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ella forse può avere ragione, ma, come dico, poichè trattasi di un comma che serve a meglio chiarire un obbligo spettante agli uscieri, tra i quali vi sono certamente anche i meno intelligenti, mi pare che sia piuttosto bene che male il mantenerlo nella legge.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Faccio osservare all'onorevole Senatore Pica, che togliendo l'alinea che a lui pare superfluo, ne verrebbe che le dispo-

sizioni dell' art. 163 non sarebbero più complete, perchè l' alinea, di cui il Senatore Pica propone la soppressione, non dice soltanto che l'usciera certifica la *notificazione*, ma soggiunge che l'usciera deve altresì indicare *la data* della notificazione stessa, ed aggiunge di più che tale indicazione l'usciera deve farla *nell'originale e nella copia* della comparsa.

Ora, tutte queste disposizioni non si trovano nell' alinea che precede, cosicchè togliendo l' alinea, che all' onorevole Pica sembra superfluo, ne verrebbe che l'usciera potrebbe scrivere l'attestato della notificazione sopra il solo originale, e non indicarne nemmeno la data.

PRESIDENTE. Il Senatore Pica insiste nella sua proposta?

Senatore PICA. Io non insisto affatto.

PRESIDENTE. Allora si prosegue la lettura del progetto di legge.

« Si debbono pure notificare per copia i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Nell'elaborato rapporto del dottissimo Relatore del nostro Ufficio Centrale, sono esposte le ragioni per le quali è nel progetto di legge decretato che i documenti su cui è fondata la comparsa, devono essere notificati per atto di usciera alla parte avversaria, ed io, alle considerazioni svolte nel rapporto mi arrendo, anzi mi vi associo. Se non che nella stessa Relazione si vagheggia pure ad un tempo al bello ideale, di là da venire, in cui la giustizia abbia ad essere resa ai cittadini senza costo di spesa, ciò che probabilmente, in tanto accrescersi di bisogni finanziari, non avverrà mai. Oggi poi le cose stanno così, che talvolta, anzi spesso, si preferisce di lasciare perimere le proprie ragioni, anzichè sperirle innanzi ai Tribunali, in vista delle spese troppo pesanti, incomportabili. Ed è in vista appunto della gravezza di queste che l'Ufficio Centrale ha proposto, che la copia dei documenti da comunicarsi alla parte avversaria debba essere scritta su carta da centesimi dieci soltanto.

Ma l'Ufficio Centrale ha egli avvisato, ha potuto avvisare alle conseguenze finali di questa tassa?

Non illudiamoci. Qui indirettamente, per traforo, si impone una nuova tassa giudiziaria ai cittadini. Ho detto una *nuova* tassa, ma inesattamente, perchè in sostanza la disposizione dell'Ufficio Centrale impone una triplice tassa e non una soltanto. Infatti, secondo l'Ufficio Centrale, si rende obbligatorio:

1° Che tutti i documenti sieno per copia notificati alla parte contraria; ed ecco dunque un primo nuovo aggravio alle parti, ossia una prima nuova tassa giudiziaria per la Cancelleria;

2° Che la comunicazione sia fatta e certificata per mezzo d'usciera; e di qui un'altra nuova spesa ai litiganti;

3° Infine, che la copia dei documenti debba scriversi su carta di 10 centesimi; d'onde un terzo aggravio che ora non è imposto.

Mi si opporrà, che non è intendimento dell'Ufficio Centrale di rimaneggiare la tassa giudiziaria, ma che siccome su ogni atto del giudizio il fisco si prende il suo tributo, così ragion vuole si abbia la sua parte, modica, anche per i nuovi incumbenti che nell'interesse della giustizia si crede conveniente di loro imporre.

Lo veggio pur troppo anch'io, ed è perciò che non mi provo nemmeno di oppugnare le nuove proposte. Però, tenuto conto delle osservazioni da me ora esposte, parrebbe che i nuovi aggravî dovessero restringersi nei più angusti limiti. Non proporrò dunque che la copia dei documenti si abbia a scrivere su carta libera, ma su carta non di centesimi dieci, ma di centesimi cinque soltanto.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Comincio dal ringraziare l'on. Senatore Cavallini per le benevoli parole rivolte al mio indirizzo, e che io certamente non meritava, avendo scritto una *Relazione currenti calamo*.

In ordine alla sua proposta, io osservo che se l'onorevole Cavallini porrà tutta l'attenzione al lavoro dell'Ufficio Centrale, avrà a rallegrarsi che noi abbiamo cercato, per quanto si può, di ridurre a dieci centesimi la carta che si deve impiegare per la notificazione dei documenti, mentre senza questa disposizione eccezionale, si dovrebbe adoperare la carta di una lira e venti centesimi. Desidererei che l'amministra-

zione della giustizia fosse gratuita, e speriamo che verrà giorno in cui le condizioni delle finanze permetteranno di tenere aperte le porte dei Tribunali per potere le parti, senza spese giudiziali, addurre le loro ragioni. Per ora contentiamoci del poco, e se è vero che la notificazione dei documenti in carta di centesimi dieci accresce il dispendio delle parti anche perchè si deve pagare la spesa di scrittura, è pur vero che le parti medesime trovano il corrispettivo nello avere a loro disposizione i documenti notificati, e dei quali possono avvalersi in tutti gli stadi del giudizio.

Diremo ancora di più: il sistema introdotto dall'Ufficio Centrale anzichè accrescere, riduce nei casi ordinari le spese, perciocchè ora è prevalsa la pratica che quando i documenti si offrono in comunicazione, se ne richiede una copia al Cancelliere, il quale deve rilasciarla in carta di una lira e cent. 20, e percepisce il diritto stabilito dalla tariffa per la copia autentica degli atti. Non occorre dimostrare quanto sia grave il dispendio per le copie che si domandano ai Cancellieri.

Che se poi il Ministro delle Finanze e l'onorevole Guardasigilli si accordassero sulla proposta fatta dall'on. Senatore Cavallini, di ridurre a cinque centesimi la carta per la notifica dei documenti, non sarà l'Ufficio Centrale che gli farà opposizione.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Sono ben lieto che l'onorevole Relatore dell'Ufficio centrale abbia dato una completa spiegazione, ch'altrimenti avrei domandata.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale ci ha dichiarato che questa copia di documenti non viene altrimenti fatta dalla Cancelleria nè tampoco per opera dell'usciera, chè allora sarebbe forse ancora più gravosa, ma viene fatta dalle parti, per cui l'atto di notificazione dell'usciera viene ad esser l'atto che constata l'adempimento di quest'obbligo, di consegnare la copia.

Non so se basti la dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, o se non fosse più opportuno scrivere nel testo della legge la frase « la copia dei documenti, *spedita dal procuratore* sarà scritta su carta da centesimi 10 ». Io crederei fosse molto opportuno che questa spiegazione fatta dalle parole

« spedita dal procuratore » si contenesse nella disposizione della legge, e così fosse tolto luogo al dubbio che questa copia abbia ad avere una autenticità datale dall'usciera o dal Cancelliere.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cavallini intorno alla gravezza della tassa, io invero, per esser giusto, non posso non essere d'accordo coll'Ufficio Centrale. Sebbene coll'attuale legge di procedura civile non sia fatto obbligo di comunicare la copia, pure in pratica di queste copie se ne comunicano e non di rado; e ciò per una cautela utilissima. Tutte le volte che si depositano nella Cancelleria, e parlo per pratica, li documenti originali, non si ha nessuna apprensione, se questi documenti sieno atti pubblici, facile riscendo il provvedere sia pel caso di smarrimento o di qualche altro accidente. Ma quando invece, ed è il maggior numero dei casi, si depositano documenti originali privati, come lettere od altre carte delle quali una volta smarrite non si può più avere nè duplicato nè copia autentica, il procuratore che voglia esser cauto e quindi tranquillo così adopera: egli deposita soltanto alla Cancelleria per visione i documenti originali, ed allora la Cancelleria è responsabile degli stessi, perocchè non deve permettere all'altra parte se non la semplice visione; e alla comunicazione a farsi alla parte avversaria provvede poi mediante il deposito di altra copia spedita nello studio del procuratore.

Ma allora, come appunto notava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, tutte queste copie si devono fare in carta da bollo da lire 1 20; donde ne viene che per difendersi dal pericolo dello smarrimento o da altra jattura, si deve spendere lire 2 40 per l'originale, cioè una marca da 1 20 di bollo straordinario, una marca di registro da 1 20, e poi un foglio di carta bollata da una lira e 20 centesimi. Da ciò deriva che i contribuenti i quali sono costretti ad adire il giudizio, risentono per certo un gran beneficio da questa innovazione fatta dal progetto di legge in quanto, nel mentre obbliga il piatente a comunicare sempre l'anzidetta copia, gli impone la tassa pagabile con carta bollata dell'importo di soli 10 centesimi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Guar-

dasigilli se vuole aggiungere qualche osservazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure l'onorevole Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Dalla risposta che ho provocata dall'Ufficio Centrale ottenni, se non l'adesione alla mia proposta, almeno questo beneficio, cioè, che è ammesso non essere punto necessario che la copia dei documenti sia fatta dalla Cancelleria, ma che basti la si faccia direttamente da Procuratore a Procuratore.

Aggiungerò che se col nuovo sistema può per avventura in qualche caso la spesa nuova compensarsi in minima parte con altro disagio, è certo però che il nuovo peso è generale ed assoluto, indeclinabile sempre.

A questo riguardo debbo far presente, che molte volte la comunicazione dei documenti è evidentemente superflua per la parte avversaria, perchè essa è già in possesso degli stessi documenti.

Nei contratti di vendita, in quelli di locazione, massime se rilevanti, ambedue i contraenti hanno copia del loro contratto, e quindi non hanno bisogno di farsene a vicenda comunicazione.

Ciò non di meno, secondo il nuovo progetto dell'Ufficio Centrale, anche in detti casi, e sempre, è obbligatoria la comunicazione della copia all'altra parte su carta da bollo da centesimi 10.

Mentre pertanto non posso non plaudire alla riforma, secondo la quale è fatta più larga parte al giudizio sommario, ed è estesa a tutti i giudizi d'appellazione, lo che costituisce un evidente beneficio ai litiganti, giacchè i giudizi formali sono interminabili, pure sono spiacevole che ad essi s'imponga nuovo aggravio.

Che se non insisto nella proposta mia, egli è perchè a fronte dell'opposizione dell'Ufficio Centrale e del Ministero, non posso avere grandanza che sia dal Senato accolta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Comincerò dal dire una sola parola all'onor. Senatore Deodati intorno alla poca chiarezza che pareva fosse in questo articolo, e specialmente nella terza parte, che è la parte aggiunta, intorno a chi deve notificare l'atto.

Se si trattasse di aggiungere una frase qua-

lunque per chiarire un dubbio anche lontano, naturalmente io pregherei l'onorevole Ufficio Centrale a farlo. Ma a me pare assolutamente superfluo, poichè se si legge il comma terzo dopo aver posto mente al comma precedente, il dubbio non è più possibile.

Il comma secondo dice: « L'usciera certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia ». Il comma terzo dice: « Si debbono *pure notificare* per copia, ecc. » Quindi la formula del comma precedente si applica anche alla notificazione di cui è parola nel comma seguente; poichè *pure* è un anello che vincola i due paragrafi.

Ma se l'onor. Senatore Deodati dopo tutte queste dichiarazioni volesse insistere che per massima chiarezza si dovesse dire: *Si debbono notificare per ministero d'usciera*, ecc. io non mi opporrei.

Intorno alla osservazione di qualche gravità dell'onor. Senatore Cavallini, io debbo dirgli schiettamente che se nell'animo mi è sorta una titubanza, non era mica perchè i 10 centesimi fossero troppi, ma ho solamente titubato se si potesse con questo articolo portare una modificazione alla legge di tariffa.

Tutti ricordiamo che vi era un abuso deplorabile in questi giudizi sommarî, perchè non essendo notificati i documenti, i quali sono la base ed il substrato su di cui l'una e l'altra parte deve presentare la difesa, e il giudice fonda la propria sentenza, talvolta rimanendo questi documenti in potere della sola parte producente, poteva avvenire che nel corso del giudizio sorgesse interesse di eliminarli anche in parte dal proprio fascicolo, e si comprendono facilmente i gravi inconvenienti che ne derivavano.

Intorno al prezzo di 10 centesimi fissato per la carta di queste copie, vede bene l'onor. Senatore Cavallini che se la necessità dell'intimazione per copia di questi documenti è evidente, noi ci troviamo di fronte alla regola generale, di fronte cioè alla legge delle tariffe giudiziarie che stabiliscono il prezzo graduale della carta secondo i varî gradi di giurisdizione.

Or se io dovessi dimandare qualche cosa all'Ufficio Centrale, non lo farei certo perchè s'inducesse a proporre ulteriore diminuzione dei 10 centesimi stabiliti; io dimanderei soltanto per quale ragione esso credesse di potere derogare alla regola. Sono o non sono docu-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

menti che per necessità di procedura devono essere intimati alla parte contraria? Ebbene, per quale ragione debbono essere sottratti alla regola comune?

Quindi, se da parte mia vi è una specie di trepidazione, è precisamente perchè si è usciti dalle norme già stabilite dalla legge per la graduazione della carta.

Vede così l'onor. Senatore Cavallini che il meglio che possa fare è di ritirare la sua proposta.

Senatore CAVALLINI. L'ho ritirata.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono sicuro che l'onorevole Ministro delle Finanze non sarà contento della carta di cent. dieci; e se le nostre proposte saranno adottate dal Senato, egli farà valere la sua voce davanti la Camera Elettiva per escludere una eccezione alla regola generale. Questo è l'ufficio del Ministro delle Finanze, il quale, se non può essere contento della nostra proposta, non lo sarà al certo di quella dell'onorevole Cavallini.

E pure il Ministro delle Finanze dovrebbe far buon viso alla nostra proposta, poichè sono tali e tante le cause che si agitano davanti ai Tribunali e le Corti, che a base delle statistiche giudiziarie pubblicate dal Ministero di Grazia e Giustizia si può dedurre che la carta di cent. 10 per la notificazione dei documenti frutterà all'erario non meno di un milione.

Passo ora a dire poche parole sulla proposta dell'onor. Senatore Deodati. L'Ufficio Centrale non incontra veruna difficoltà di adottarla, per eliminare qualunque dubbio che si potesse sollevare nei Tribunali. Escluso da noi il concetto di doversi richiedere le copie dei documenti dalla Cancelleria, è evidente che il Procuratore che fa notificare la comparsa da lui autenticata, deve altresì notificare i documenti con la comparsa notificati. Ad ogni modo, per contentare il Senatore Deodati, io propongo che si aggiungano all'ultimo comma dell'art. 163, dopo le parole: *si debbono pure notificare per copia*, le altre: *autenticata dal Procuratore i documenti* ecc., ecc.

Senatore DEODATI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Favoriscano di mandarmi la nuova riduzione.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non è una riduzione. Abbia la bontà di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo dove dice: « la copia dei documenti sarà scritta », le parole: « autenticata dal Procuratore, sarà scritta », ecc.

Senatore DEODATI. Io non ho nulla in contrario; si propone di trasportare in un altro punto quest'aggiunta, ed io trovo opportuno il trasportarla.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 163, concordato tra l'Ufficio Centrale, il Senatore Deodati ed il Ministro, risulterebbe in questi termini:

Art. 163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal Procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'ufficio del Procuratore dell'altra parte.

L'usciera certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia.

Si debbono pure notificare per copia autenticata dal Procuratore i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci.

Se nessuno domanda la parola sull'art. 163 testè letto, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 166. I documenti originali notificati colle comparse, si debbono depositare nella Cancelleria nel termine di tre giorni dalla notificazione, per poterne l'altra parte prendere cognizione.

Senatore PIGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIGA. Prego l'Ufficio Centrale di dirmi se, facendosi nella Cancelleria il deposito dei documenti originali notificati colle comparse, sia necessario che si rediga un verbale di deposito, o piuttosto sia sufficiente la semplice consegna e l'annotazione ne' registri della Cancelleria.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Nella Relazione si è dato ragione della disposizione di questo articolo 166. Il deposito degli originali in Cancelleria, doveva nel sistema del Codice di procedura civile francese esser espressamente comandato nel corso del giudizio, ed è naturale

comprendere che secondo quel sistema si doveva distendere verbale sì del deposito dei documenti, che della loro restituzione con dispendio delle parti.

Nel sistema introdotto dall'Ufficio Centrale si richiede, nonostante la notificazione in copia dei documenti originali, il deposito dei medesimi in Cancelleria, unicamente per poterne prendere l'altra parte cognizione, ma non si è inteso recare innovazioni alle discipline vigenti sulla forma del deposito. Non si deve dimenticare che questo art. 166 esiste nell'attuale Codice di procedura civile, ed è stato dall'Ufficio Centrale modificato unicamente per coordinarlo al principio che ci ha indotti ad introdurre l'obbligo della notificazione dei documenti. Ora, sì il Codice di procedura che il Regolamento generale giudiziario prescrivono che il deposito dei documenti e la loro restituzione si esegue mediante annotazione sul registro delle registrazioni, ed a questo metodo non si è inteso portare innovazione. Non poteva esser nella intenzione dell'Ufficio Centrale che ha dato opera a poter ridurre, per quanto è possibile, le spese giudiziali, di richiedere un verbale di deposito ed un altro di restituzione di documenti.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Apprezzando l'osservazione testè fatta dall'onorevole Senatore Deodati, che le leggi debbono esser chiare ed esplicite, io desidererei che l'idea esposta dall'on. Relatore fosse riprodotta nel testo dell'articolo con quella formula che l'Ufficio Centrale crederà migliore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi unisco all'onorevole preopinante nel pregare l'Ufficio Centrale a volere introdurre tre sole parole in quest'articolo, che eliminino ogni occasione di contestazione tra il Cancelliere e la parte, perchè naturalmente il Cancelliere non può stare con la Relazione alla mano per dimostrare ai depositanti che non devono andar soggetti a spesa questi loro atti; quindi io proporrei che dopo il verbo *depositare* si aggiungessero le seguenti parole: *senza alcuna nuova spesa*, si dicesse cioè:

« I documenti originali notificati colle com-

parse si debbono depositare *senza alcuna nuova spesa* nella cancelleria, ecc. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non si potrebbe dire così, poichè vi ostano le leggi del Registro.

Quando si fa il deposito, le spedizioni tutte devono essere fatte in carta da bollo; piuttosto si potrebbe dire: *senza nuove spese*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma quali sarebbero?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Appunto perchè non s'intenda il verbale di deposito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora l'unico mezzo è quello di accennare al libro delle registrazioni, oppure dire: *senza verbale*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ma quale è la prova del seguito deposito?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pure, così si fa attualmente.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. C'è un registro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma l'annotazione nel registro non è un verbale.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permettano un momento che si dia la parola a cui spetta.

Il signor Senatore Deodati ha la parola.

Senatore DEODATI. Per il fatto non si fa mai processo verbale di deposito in Cancelleria, quando notificata una comparsa si depositano i documenti che si sono usati nella scrittura; ma si presenta soltanto un fascicolo dei documenti nella Cancelleria, e l'annotazione del deposito viene fatta nel libro generale delle registrazioni dove in altrettante colonne sono indicati il giorno della presentazione, il numero dei documenti depositati, il tempo in cui l'altra parte ne riceve comunicazione, la data della restituzione e finalmente il giorno nel quale il depositante li ritira. Dunque verbale di deposito non c'è: la legge poi della tariffa giudiziaria ingiunge di pagare una certa quantità di centesimi secondo la qualità e la quantità dei documenti; così, per depositare il mandato si paga il diritto di una lira, per depositare altri documenti si pagano trenta centesimi per ognuno: ma, ripeto, per la presentazione dei documenti da comunicarsi non si fa assolutamente verbale. L'atto peculiare di un verbale di deposito di

documenti nella Cancelleria non ha luogo se non nella procedura per resa di conto. In questo procedimento soltanto deve farsi un verbale, mediante il quale il rendente il conto lo deposita in Cancelleria, con tutte le pezze giustificative.

Ho creduto dare questi chiarimenti pratici per togliere ogni equivoco che mi pareva potesse venir accolto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'on. Senatore Deodati ha ragione nel ricordare che questo verbale non si fa mai; ma poichè trattasi in questo progetto di legge di apportare modificazioni al procedimento sommario non sarebbe impossibile che i Cancellieri avessero a credere che si abbia voluto apportare una modificazione anche in questa parte, tanto più che noi andiamo introducendo col presente progetto di legge un maggiore rigorismo di forme, maggiori garanzie e maggiori cautele. È vero, ed io stesso leggo nella Relazione dell'Ufficio Centrale chiarimenti che bastano a fare cessare ogni dubbio in proposito, ma siccome trattasi di numerosi atti giornalieri...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... e siccome naturalmente il Cancelliere non ha sul tavolo la Relazione che precede l'attuale progetto, così le contestazioni tra Cancellieri e parti sono ben prevedibili ed io pregherei l'on. Relatore di trovare una parola qualsiasi da inserire in questo articolo mercè la quale non possa sorgere dubbio alcuno sulla sua interpretazione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Pica.

Senatore PICA. Io prego il Senato di notare che vi sono due specie diverse di depositi nelle Cancellerie: le produzioni che si fanno per passarsi ai Tribunali sono notate nel registro, e per esse non si paga che quella data spesa indicata nella tariffa; ma quando trattasi di deposito di documenti da essere comunicati alla controparte, se ne fa un regolare verbale di deposito; almeno questo è l'uso che si serba nelle Cancellerie del Napoletano.

Ora, io chiedevo appunto delle spiegazioni in ordine alla forma di questi depositi che varia

col variare di essi; e poichè lo stesso onorevole Ministro riconosce utile una espressa dichiarazione, pregherei l'Ufficio Centrale a non rifiutarla.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Astengo.

Senatore ASTENGO. Io prego il Senato di considerare che l'articolo 166 fa parte del procedimento formale e corrisponde all'art. 166 del Codice vigente, nel quale è già prescritto il deposito dei documenti. Nulla perciò si innova a questo riguardo.

L'articolo 166 dell'attuale Codice di procedura civile che, ripeto, fa parte del procedimento formale, dispone così:

« Quando la comparsa sia fondata su documenti, si deve offrire la comunicazione per originale o per copia, eseguire il deposito degli originali nella Cancelleria e far notificare il deposito eseguito ».

Che si dice nell'art. 166 del progetto? Siccome si è fatta obbligatoria in ogni caso la notificazione dei documenti, si è dovuto modificare nella forma il detto articolo mantenendone la sostanza. Quindi l'art. 166 del progetto dispone così:

« I documenti originali notificati colle comparse si debbono depositare nella Cancelleria nel termine di tre giorni dalla notificazione per poterne l'altra parte prendere cognizione ».

Si tratta adunque di quel deposito che già fin d'ora è prescritto e che si fa senza alcun verbale, perchè il Regolamento stabilisce il modo di farlo. Vi sono dei registri appositi; il Procuratore porta alla Cancelleria i documenti; nel registro s'indica il giorno del deposito, la qualità e il numero dei documenti, e quando si ritirano, si fa una firma sotto la casella delle ricevute del ritiro, senza che vi sia mai il bisogno di alcun verbale di deposito.

Ora, se noi manteniamo la disposizione della legge quale è, non possiamo aver timore di innovare nulla; se invece noi facciamo qualche innovazione, potremmo andare a toccare delle altre leggi che non abbiamo intenzione di toccare. Per esempio, il dire che si farà il deposito *senza spesa*, vorrebbe significare che si vogliono modificare certe disposizioni della tariffa a danno dei Cancellieri, e mi pare che non sia questo il momento di rivedere la tariffa. Credo che sia intenzione di noi tutti di fare delle modificazioni parziali al Codice di procedura civile,

ma non di fare delle modificazioni indirette ad altre leggi.

Se l'attuale tariffa dà un piccolo diritto al Cancelliere per il deposito di questi documenti, vogliamo noi incidentemente, mentre facciamo questa disposizione, derogare a tale parte della tariffa? Credo che ciò non sia nelle intenzioni di chi ha proposto il progetto di legge, e che non sia questo il momento opportuno di parlare della tariffa dei diritti di Cancelleria, i quali sono tutti collegati fra di loro, e toccati in una parte dovrebbero forse toccarsi in altre.

Quindi, poichè abbiamo attualmente la legge negli stessi termini del progetto, e poichè sappiamo che attualmente il deposito fatto in quella forma non richiede alcun verbale; mi pare che non convenga farvi innovazioni od aggiunte, e resta meglio lasciare le cose come stanno.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Allora pregherei l'Ufficio Centrale di mettere la cosa ben chiaramente in vista, perchè altrimenti le contestazioni verranno ogni giorno, e si faranno spese inutili. Perciò bisogna spiegare bene il concetto che non si richiede un verbale di deposito ma una semplice annotazione ne' registri della Cancelleria.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non mi sono forse chiaramente spiegato, epperò prendo la parola per convincere l'onorevole Senatore Pica che noi siamo perfettamente d'accordo. Egli teme che, secondo la redazione dell'art. 166, i Cancellieri non si contenteranno dell'annotazione nel libro delle registrazioni dei documenti originali depositati per potersene prendere cognizione dal Procuratore interessato. Teme che il deposito induca necessariamente l'obbligo di distendere un analogo verbale, ed un altro simile al momento della restituzione dei documenti. Ma questo timore deve svanire, posto mente che il deposito degli originali nella Cancelleria non è una creazione dell'Ufficio Centrale, ma è una disposizione che si trova di già contenuta nell'attuale articolo del Codice di procedura civile. Ora, è troppo noto come si esegue attualmente il deposito degli originali

in Cancelleria, e giammai si è fatto verbale di deposito e verbale di restituzione. L'annotazione al libro delle registrazioni con la firma del Procuratore basta per provare che si è eseguito il deposito dei documenti ed indi la restituzione dei medesimi. Rimangono adunque ferme le discipline vigenti, come anche la disposizione della tariffa giudiziaria, che stabilisce un diritto a favore dell'erario, secondo il numero dei documenti depositati.

Con queste spiegazioni mi giova sperare che rimarrà soddisfatto l'onorevole Senatore Pica.

PRESIDENTE. Il Senatore Pica propone qualche aggiunta?

Senatore PICA. Dopo le spiegazioni date dall'Ufficio Centrale e dall'on. Ministro reputo superflua ogni aggiunta all'articolo, poichè risulterà abbastanza da questa discussione che è ricisamente esclusa la necessità di un verbale di deposito ed il precetto della legge è adempiuto mercè la sola annotazione ne' registri di cancelleria.

PRESIDENTE. Neppure il signor Ministro fa proposte?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nessuna.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'art. 166 già letto. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Si passa ora all'art. 167.

Art. 167. I documenti originali rimangono depositati in Cancelleria per tre giorni, e non possono essere trasportati fuori di essa senza il consenso del Procuratore che li ha depositati.

Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti questo articolo. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 168. Il Procuratore che ebbe consegnati i documenti originali per consenso dell'altra parte, deve farne restituzione entro tre giorni, o nel termine stabilito d'accordo.

Domando se per avventura l'Ufficio Centrale, od il signor Ministro non credessero opportuno di aggiungere dopo le parole: « deve farne restituzione » queste altre, cioè: *alla Cancelleria* ecc. poichè potrebbe sorgere il dubbio che la restituzione si debba fare alle parti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Se il deposito dei documenti originali si fa in Cancelleria, è cosa troppo evidente che il procuratore, al quale furono consegnati i documenti, deve farne la restituzione per mezzo della Cancelleria. Le chiare disposizioni degli art. 167 e 168 diventano chiarissime mettendole in riscontro con l'articolo 170 del Codice di procedura civile. Non debbo dire altro in cosa così semplice.

PRESIDENTE. A questo articolo dunque non si porta alcuna modificazione. Lo pongo ai voti qual è.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

#### Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Poichè con quest'articolo 201 si passerebbe ad altro argomento, mi permetto di interrompere la discussione del progetto di legge, e prego il Senato a voler udire una comunicazione che debbo fargli, perchè prenda sulla medesima la propria deliberazione.

Ho ricevuto dal signor Sindaco di Novara il seguente telegramma:

« Presidenza Senato

Roma.

« Nome Giunta Municipale prego inviare una Deputazione rappresentare Senato inaugurazione Ossario della Bicocca ad un'ora pomeridiana 23 corrente.

« Firmato — TORNIELLI ».

Domando se alcuno intende di fare qualche proposta relativamente alla Deputazione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Non dubito che il Senato vorrà aderire alla domanda fatta dal Sindaco di Novara. E appunto in questa persuasione aggiungo essere a mia cognizione che dall'altro

ramo del Parlamento è già stato deliberato l'invio a Novara di una Commissione di nove membri della Camera elettiva, naturalmente presieduta da uno dei Vice-Presidenti della Camera stessa.

Proporrei quindi che il Senato, seguendo ad un dipresso questo esempio, voglia deliberare la nomina di una Commissione la quale, presieduta da uno dei nostri Vice-Presidenti, si rechi a Novara nel giorno di domenica.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi propone che dal Presidente vengano nominati 9 membri, compreso uno dei Vice-Presidenti del Senato, i quali compongano la Deputazione che rappresenti questo Corpo dello Stato il giorno 23 corrente alla inaugurazione dell'Ossario alla Bicocca, presso Novara.

Chi intende di accettare la proposta del Senatore Brioschi è pregato di sorgere.

(Approvata).

PRESIDENTE. Prima che termini la seduta, annunzierò il nome dei Signori Senatori che comporranno la Deputazione.

Ora si riprende la discussione del progetto di legge all'art. 201.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola sull'art. 201.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Prego il Senato di rimandare la discussione di questo art. 201 dopo quella dell'art. 390, poichè la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 201 è una conseguenza delle sostanziali riforme portate all'art. 390.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Io mi permetterei di fare una osservazione, o meglio di muovere un dubbio.

In questo articolo 201 è detto: « Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza ».

Ora il termine per comparire in giudizio quando le parti sono domiciliate nel medesimo luogo è di 10 giorni, tanto dinanzi ai Tribunali quanto dinanzi alle Corti. Avviene non di rado l'abbreviazione del termine e l'articolo 154 del

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

Codice di procedura civile dà facoltà al Presidente di abbreviare il termine fino alla metà. Noi potremo quindi avere delle udienze fissate per decreto del presidente in via di abbreviazione al quinto giorno della notificazione.

Perciò mi permetterei di proporre l'emendamento che questo termine di quattro giorni fosse per quel caso ridotto di due, perchè quegli il quale trova di dover intervenire non avrebbe che un giorno libero per potere disporsi all'intervento, quando appunto abbia luogo una notevole abbreviazione del termine.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Avendo l'Ufficio Centrale proposta la sospensione della votazione dell'art. 201, che deve essere coordinato, ed essendo una conseguenza necessaria della modificazione proposta all'art. 390, sarà allora il caso di tener conto della proposta dell'onorevole Senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Allora sia come non detta la proposta che ho testè fatta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il dubbio dell'on. Deodati noi lo abbiamo risolto col N. 10, all'art. 190. Appunto il Presidente del Tribunale viene ad abbreviare i termini per virtù della facoltà a lui accordata dall'art. 254. Era naturale il comprendere che questo termine sarebbe stato incompatibile coll'abbreviazione proposta.

Allora potrà esaminarla.

PRESIDENTE. Si sospenda dunque la discussione dell'art. 201 per riprenderla quando sarà votato l'art. 390.

Si passa a dar lettura dell'art. 202.

Art. 202. L'intervento nei giudizi formali e sommarî è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi.

È aperta la discussione sopra questo articolo 202.

Se nessuno domanda la parola...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone di sostituire alla parola *produ-*

*zione* quella di *notificazione*, poichè l'onorevole Senatore Pica mi ha fatto osservare, prima che si apra la seduta, che se i documenti si debbono per regola notificare nei giudizi non basta per l'interventore in causa la semplice produzione dei documenti pei quali è fondato il suo intervento, ma deve notificarli in copia per atto d'uscire, a garanzia dei diritti dell'attore e del convenuto. Quindi l'art. 202 dev'essere letto così: « L'intervento nei giudizi formali e sommarî è proposto con comparsa contenente le ragioni e la notificazione dei documenti giustificativi ».

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo 202 così modificato:

« Art. 202. L'intervento nei giudizi formali e sommarî è proposto con comparsa contenente le ragioni e la notificazione dei documenti giustificativi ».

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(È approvato).

PRESIDENTE. Art. 338. Qualunque istanza è perentoria se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

Niuno chiedendo la parola pongo ai voti quest'articolo 338.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Art. 359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. La discussione dell'ultimo comma dell'art. 359 è talmente connessa a quella dell'art. 366, che oserei pregare gli oratori, i quali intendono prendere parte a questa discussione, di presentare in complesso le loro osservazioni per potere il Relatore apprezzarle e tenerle in dovuta considerazione nelle risposte che darà ai medesimi.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Io crederei che le parole: *che pronuncia a norma dell'articolo 366* andrebbero soppresse in quest'articolo, perchè non è mica dopo la votazione ed in camera di Consiglio che il Presidente pronuncia la sentenza,

ma dopo essere stata sottoscritta ed alla pubblica udienza.

Della pronunzia della sentenza si occupa l'articolo 366, e ne determina il tempo, il luogo e la forma

Pare quindi a me che si dovrebbero sopprimere in questo art. 359 quelle parole: *che pronunzia a norma dell'art. 366*, le quali potrebbero ingenerare l'equivoco d'una duplice pronunzia, e nel detto art. 366 introdurre la modifica proposta dall'onorevole Relatore Senatore Miraglia, cioè che la pronunzia si faccia per mezzo del Cancelliere.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Avrei bisogno di fare qualche osservazione su quest'ultimo capoverso dell'articolo 359 che comincia colle parole: « *Chiusa la votazione* » e l'articolo 366 che comincia colle stesse parole: « *Chiusa la votazione* ».

Siccome l'ora è tarda, e forse potrebbe insorgere una discussione non breve e non facile, pregherei il Senato di consentire che la seduta venisse rinviata a domani.

Se per altro il Senato lo crede opportuno, enuncio subito quali siano i miei pensieri sugli articoli ora accennati.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole Senatore Tecchio si riserva la parola sul capoverso dell'art. 359, al paragrafo che comincia con le parole: « *Chiusa la votazione* »; e così all'art. 366.

Dovendo trattenere non brevemente il Senato sopra le questioni che potranno sorgere sopra questi due articoli, egli pregherebbe il Senato di rimandare il seguito della discussione alla tornata di domani.

Se nessuno chiede la parola...

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io credo che si possa benissimo consentire al desiderio manifestato dall'on. Senat. Tecchio, sospendendo la discussione di questi due articoli, e pur continuando la discussione sugli altri articoli che non presentano gravi difficoltà e che sono da questi indipendenti. Quindi io proporrei, sicuro che l'onor. Senatore Tecchio non avrà difficoltà ad aderirvi, di continuare la nostra discussione sugli altri articoli che non hanno alcuna relazione con quelli sospesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia aderisce alla proposta testè fatta dall'onorevole Senatore De Filippo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi aderisco.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Acconsente.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio acconsente pure?

Senatore TECCHIO. Acconsento.

PRESIDENTE. Dunque si continua la discussione...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È necessario, a mio parere di rinviare anche la discussione degli articoli 361, 375, 377 e 386, che sono tutti conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 359 e 366. Si potrebbe proseguire la discussione incominciando dall'art. 389.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Opinerei che si potrebbe incominciare dall'art. 375, che riguarda la tassazione della spesa, poichè quest'articolo non ha alcun rapporto con quelli sospesi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Veramente l'articolo 375 sta da sè, per cui qualunque sia il sistema che si adotti, l'Ufficio Centrale non fa opposizione a che la discussione continui incominciando da quest'articolo.

PRESIDENTE. Si dà dunque lettura dell'art. 375.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 375. La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Se però nel fascicolo degli atti non si è alligata la nota specifica, sarà la tassazione delegata ad un giudice, ma le spese dell'ordinanza del giudice delegato e sua notificazione sono a carico della parte che vi ha dato causa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il Collega Astengo fa giustamente osservare che si potrebbe cancellare la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

parola « *però* ». Là dove si dice: « *La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione* », è soggiunto: « *Se però* », ecc. Ora pare che si potrebbe cancellare appunto la parola « *però* ».

PRESIDENTE. L'onor. Relatore propone di cancellare la parola « *però* », dicendo: « *Se nel fascicolo degli atti non si è alligata* », ecc.

Quelli che approvano la soppressione di questa parola sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Ora pongo voti l'art. 375, di cui si è data lettura.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'articolo 377.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 377. La parte che intende reclamare dalla tassazione, deve proporre opposizioni con comparsa nel termine di cinque giorni dal dì della notificazione della sentenza o della ordinanza del giudice delegato.

Quando le opposizioni non siano fondate, chi le propone soggiace alle spese del giudizio incidentale, ed il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire dieci.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'art. 377.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Mi pare che sarebbe bene di lasciare anche a questo punto intatta la regola generale del Codice di procedura civile, che permette ai giudici di compensare tra le parti le spese.

Il Senato vede come sia concepito questo capoverso: « Quando le opposizioni non siano fondate, chi le propone soggiace alle spese del giudizio incidentale, ed il Procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire dieci ».

Or tutti sanno che le parcelle o note delle spese di lite comprendono molte e molte partite. Può quindi avvenire che alcune delle partite alle quali si fa opposizione vengano tenute ferme; altre invece vengano o cancellate o scemate, di maniera che non avrebbesi nè la vittoria nè la soccombenza assoluta dell'opponente; la sua opposizione, reietta in parte, in altra parte sarebbe ammessa. È pertanto ragionevole che si mantenga la regola generale, secondo

la quale è rimesso al prudente criterio del giudice di compensare le spese. Probabilmente i giudici le compenseranno, quando l'opponente, comunque non in tutto, riesca vittorioso almeno in parte non lieve.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siamo interamente d'accordo coll'onorevole Senatore Tecchio sulle cose da lui tanto bellamente accennate. Ma ciò ch'egli desidera sta scritto nell'art. 370, del quale l'Ufficio Centrale non ha proposta alcuna modificazione.

Questo articolo dà facoltà al Magistrato di compensare le spese in tutto o in parte, quando concorrano giusti motivi. Or quando si produce opposizione a diverse singole partite contenute in una specifica di spese, e talune di queste partite secondo la loro maggiore o minore importanza vengano ridotte, si intende bene che il Tribunale pronunzia una compensazione parziale delle spese dell'incidente.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Appunto, io domandava che venisse mantenuta la regola di quell'art. 370, perchè....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore TECCHIO .... col capoverso, che qui si aggiunge all'art. 377, parrebbe che si facesse un'eccezione a quella regola.

Senatore MIRAGLIA. No, No.

Senatore TECCHIO. Mentre secondo la regola il giudice può compensare, secondo questo capoverso dell'art. 377 non potrebbe più compensare, e dovrebbe sempre condannare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta prima l'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. La cedo all'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Tecchio di osservare che la disposizione dell'articolo 377 è in armonia con quella dell'articolo 370.

Noi abbiamo messo mano all'articolo 377 non ad altro scopo che a quello di rendere obbligatoria la tassazione delle spese nelle sen-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

tenze di condanna, e nella Relazione abbiamo svolto le ragioni che ci hanno determinato ad introdurre tale modificazione. Ma per quel che riguarda il reclamo contro la tassazione fatta o dalla sentenza o dal giudice delegato, l'articolo 377, nel modo come ora è concepito, contiene la disposizione che quando il reclamo contro la tassazione delle spese non sia fondato, chi lo propose soggiace alle spese dell'incidente, e nessuno ha revocato in dubbio che quando il reclamo sia accolto in parte, la compensazione parziale delle spese del giudizio incidentale deve aver luogo nei termini dell'articolo 370.

Quindi è evidente che i due articoli sono tra loro in armonia, e che anche nel giudizio incidentale sulle opposizioni alla tassazione delle spese può aver luogo la tassazione delle spese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola perchè l'Ufficio Centrale, e per esso il dotto suo Relatore, abbia a chiarirmi un dubbio. Io ammiro grandemente la solerzia con cui l'Ufficio Centrale e l'onor. Relatore hanno portato i loro studi su questo progetto; essi hanno riempito un'altra delle lacune che si lamentano, ammettendo l'opposizione alla tassazione delle spese, quando questa non faccia parte della sentenza, come pure trovo perfettamente logica la condanna alle spese dell'incidente e la multa minacciata al Procuratore nei casi di opposizione temeraria. Non credo però che possa verificarsi la misura di una maggiore o minore temerarietà della prodotta opposizione, e quindi una relativa misura della condanna alle spese. Infatti, o l'opposizione è ammessa, ed allora non è più il caso di condanna nelle spese avverso l'opponente, o non è ammessa, ed allora la legge provvede per la condanna nelle spese di colui che ha provocato l'incidente; ma il modo come possa verificarsi la distinzione e la misura della temerarietà di questa opposizione, mi perdonino, io nol vedo.

L'articolo 370 del Codice di procedura civile, a cui l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale fece appello, provvede, è vero, in modo generico che chiunque soccomba debba andar soggetto ad una condanna, in proporzione della soccom-

benza; ma nel caso dell'art. 370, ripeto che la proporzionalità non la credo possibile, onde prego il dotto Relatore a favorirmi qualche schiarimento.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Spetta prima all'onor. Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO. Parli pure l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Io posso dare facili spiegazioni al dubbio sollevato dall'onorevole Ministro Guardasigilli. Il Codice di procedura francese disponeva che nei giudizi sommari le spese si dovessero tassare nella sentenza di condanna, e che nei giudizi ordinari si doveva delegare un giudice per la liquidazione delle spese. Questo sistema fu severamente censurato da scrittori di grave autorità, ed il Codice di Ginevra, che ha respinto la distinzione tra i giudizi ordinari e sommari, stabilì che le spese si dovevano tassare nella sentenza di condanna, e contro la tassazione erano proponibili le opposizioni che non sospendevano la esecuzione della sentenza.

Del Codice ginevrino si è tenuto assai conto nella compilazione del Codice di procedura civile del 1865, e me ne appello alla testimonianza del mio egregio Collega dell'Ufficio Centrale, onorevole Senatore Astengo, alla cui esperienza, non disgiunta da profondi studi, è dovuto in buona parte il Codice di procedura civile che ci governa.

Fra i due sistemi il nostro Codice di procedura civile adottò quello del Codice ginevrino, ammettendo per regola che le spese si nei giudizi formali, che nei sommari si devono tassare nella sentenza di condanna; e per eccezione si autorizza il Tribunale a potere delegare ad un giudice la tassazione delle spese.

Che ne è avvenuto dalla pratica? Che la eccezione è divenuta la regola, come ben sa l'onorevole Ministro Guardasigilli, e non occorre distenderci in lunghe considerazioni per dimostrare che la pratica prevalsa nel foro aggrava il dispendio della parte soccombente.

Noi adunque abbiamo creduto conveniente di proporre che per eccezione si può delegare ad un giudice la tassazione delle spese, nel

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

solo caso in cui la parte vincitrice non abbia alligato agli atti la specifica delle spese; e se il Senato approverà questo nostro sistema, le conseguenze legali per le spese del giudizio incidentale debbono esser sempre informate ai principî stabiliti nell'art. 370, che autorizza il magistrato a compensare per giusti motivi in tutto o in parte le spese del giudizio.

Ma si dice: quando una specifica contenga più articoli di spese tutti opposti, ed il Tribunale accoglie soltanto le opposizioni contro talune di esse, non può essere condannato l'opponente alle spese, perchè aveva sempre bisogno dell'opposizione nella parte in cui è stata accolta dal Tribunale. Ma questa obbiezione non è seria, perciocchè, rimanendo l'opposizione soccombente in parte, è il caso della parziale compensazione delle spese dell'incidente; poichè in una sola maniera avrebbe potuto evitare la condanna ad una parte delle spese dell'incidente, pagando preliminarmente le partite, sulle quali non erano proponibili le mal fondate opposizioni.

Per lo che l'art. 377 è stato da noi proposto nel senso che la disposizione dell'articolo 370, relativa alla compensazione in tutto o in parte delle spese del giudizio, sia applicabile al giudizio incidentale sulle opposizioni alla tassazione delle spese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le cose con tanta dottrina esposte dall'onorevole Relatore non hanno risolto affatto il dubbio da me mosso. Anzi, a meglio spiegarmi, dirò che io non promuovo alcun dubbio sull'articolo dell'Ufficio Centrale, ma piuttosto sulle modifiche che avrebbe proposte l'onorevole Tecchio.

L'onorevole Senatore Tecchio dice: qui mi pare che vi sia qualche cosa di nuovo, perchè si parla di una condanna alle spese. Quando le opposizioni non sieno fondate, chi le propone soggiace alle spese del giudizio incidentale. Ora, se qui è il caso di cadere nella regola generale, perchè l'avete ripetuta? Avendola voi ripetuta, io temo che sia una condanna speciale per la quale non si ammetta la misura voluta dall'articolo 377.

Ora io credo che l'articolo stia bene come è redatto, non perchè si tratti di qualche cosa

di nuovo, ma solamente perchè si tratta precisamente di un incidente, per il quale la misura della temerarietà non è possibile, e quindi non è possibile neppure la misura della condanna.

È vero, come diceva l'onorevole Senatore Tecchio, che la liquidazione si fa sovra una nota di varie partite, delle quali taluna può essere regolare, talun'altra può non esserlo.

Ma va bene, onorevole Senatore Tecchio: è vero che la liquidazione si traduce in un totale che è la somma di varie partite: — Voi mi avete condannato a 100, dovevate invece condannarmi a 80, perchè ci è sbaglio nella partita *b*, nella partita *c*.

Ora, il giudice che deve accogliere o respingere, deve esaminare se il totale 100 era giusto: se è riconosciuto giusto, la opposizione era temeraria, e vi è condanna alle spese dell'incidente: se non era giusto, che lo sbaglio fosse in una sola partita, o in due, o in tre, ciò non dice nulla, perchè l'opposizione resta sempre pienamente giustificata, ed il suo autore va assolto da qualsiasi spesa.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Tenatore TECCHIO. In quanto a me sono soddisfatto della dichiarazione del signor Ministro, cioè che col capoverso di questo articolo 377 non s'intende ledere la disposizione generale dell'articolo 370.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io dico francamente che sono pienamente dell'opinione dell'onorevole Senatore Tecchio, ed avrei parlato nel medesimo senso. Se non che dopo le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale, il quale ha ritenuto che l'articolo 370 è anche applicabile nel caso attuale, non c'è più ragione d'insistere nella proposta fatta dal Senatore Tecchio. E mi perdoni l'onorevole Guardasigilli se io manifesto de' dubbî sulle osservazioni da lui fatte al proposito; perchè non credo che non possa mai verificarsi il caso al quale accennava l'onorevole Tecchio, cioè che non possa esserci altra condanna alle spese se non che assoluta e totale.

L'art. 377 prescrive che quando le opposizioni non sieno fondate, colui che le propose soggiace alle spese del giudizio incidentale. Ora, è possibile il caso che le opposizioni sieno in

parte fondate e in parte non lo sieno, poichè può benissimo un opponente aver ragione per alcuni capi di tassazione, ed aver torto in altri.

E quando un tal caso si verifichi, perchè obbligare il giudice a condannare assolutamente una delle parti al pagamento totale delle spese, ed assolvere interamente l'altra, e non ritenere piuttosto quello che giornalmente accade in tutti gli altri giudizi principali o incidentali che la condanna delle spese sia la conseguenza proporzionale alla maggiore o minore soccombenza delle parti litiganti?

Ed è perciò che l'onorevole Senatore Tecchio erasi giustamente preoccupato del timore che quest'articolo, espresso in un modo assoluto, avesse potuto portare la conseguenza a cui accennava l'onorevole Ministro Guardasigilli, cioè che in fatto di condanna di spese non ci fosse via di mezzo: o pagar tutte le spese o nulla. Quindi credo che anche il giudizio incidentale, contemplato dall'articolo 377, può dar luogo ad una condanna parziale o generale secondo che l'opponente potrà risultare soccombente in tutto o in una parte della sua opposizione.

Essendo così, ripeto che non fo alcuna proposta e son persuaso che veramente in questo caso l'articolo 370 avrà tutta la sua applicazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho nessuna difficoltà a che le norme di misura della condanna contenute nell'articolo 370 si dichiarino applicabili in astratto anche alla ipotesi dell'art. 377; però mi perdoni se io proseguo a ritenere che la misura della condanna non è in tal caso possibile.

Imperocchè quando un opponente vince per un solo capo, quantunque abbia promosso opposizione sopra quattro capi della tassazione, l'opposizione non è mai temeraria, quindi egli non può soggiacere a condanna di spese. In altri termini, l'opposizione si traduce sempre in attacco alla somma totale tassata dal magi-

strato, e quando la variazione si ammette, lo opponente resta completamente giustificato.

Quindi sono fermo nel ritenere che misura di più o di meno non è possibile. Nonpertanto io non mi oppongo a che venga dichiarato che, ove ne possa essere il caso, la regola generale dell'art. 370 sia pure applicabile all'art. 377.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta pongo, ai voti l'art. 377.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Essendo l'ora inoltrata, la discussione avrà seguito domani.

(Il Presidente Tecchio riprende il seggio presidenziale).

PRESIDENTE. La Commissione per rappresentare il Senato alla inaugurazione dell'Ossario a Bicocca presso Novara è così composta:

Presidente della Commissione, il Vice-Presidente del Senato Saracco ed i Senatori: Alfieri, Cadorna Raffaele, Cavallini, Massarani, Mezzacapo Carlo, Provana del Sabbione, Ricotti Ercole, Verga Carlo.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco e mezzo — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Osiglia al Mandamento di Millesimo;

Aggregazione del Comune di Fossacesia in Provincia di Chieti, al Mandamento di Lanciano;

Transazione con Saverio Bruno, stralcio dell'Impresa generale dei rilievi dei cavalli, messaggerie e procacci nelle provincie napoletane, in dipendenza del contratto d'appalto 24 aprile 1861;

Alle ore due pom. — Seduta pubblica:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875, N. 2521, serie 2<sup>a</sup>;

Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

La seduta è sciolta (ore 6).